

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD ANCE
TRENTO - ASSOCIAZIONE TRENTINA
DELL'EDILIZIA****LORO SEDI**

Circolare nr. 13 - 18

Trento, 23 gennaio 2018

Primo soccorso e prevenzione incendi, obblighi del datore di lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

In merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, l'INL precisa che tale facoltà concessa al datore di lavoro, (con l'esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio, di cui all'art. 31, co.6), **non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro dall'articolo 18** del medesimo decreto legislativo.

Nello specifico, il datore di lavoro ha l'obbligo di *"designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza"* (art. 18, comma 1, lettera b), e ha l'obbligo di *"adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti."* (articolo 18, comma 1, lettera t).

Va inoltre rilevato che come previsto dall'art. 43 comma 2 *"Ai fini delle designazioni di cui all'art. 18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva..."*.

Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, **previa adeguata formazione**, possa svolgere le attività sopra descritte, **non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente** nel rispetto di quanto previsto nell'art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbari

All.: Circolare n.1 dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro

